



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 luglio 2013 (11.07)  
(Or. en)**

**11754/13  
ADD1**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0194 (COD)**

---

**PECHE 292  
CODEC 1643**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio

---

n. prop. Comm.: 12516/11 PECHE 188 CODEC 1167 - COM (2011) 416 final

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

*Accordo politico*

---

**1. Dichiarazione di Francia, Germania, Spagna, Belgio, Danimarca, Portogallo, Grecia e Malta sull'informazione da fornire obbligatoriamente ai consumatori**

La Francia, la Germania, la Spagna, il Belgio, la Danimarca, il Portogallo, la Grecia e Malta ritengono che l'informazione che dovrà essere fornita obbligatoriamente ai consumatori, in particolare sulla categoria di attrezzi usati dai pescatori, il termine minimo di conservazione o l'indicazione della zona di cattura o di produzione nonché, per quanto riguarda la pesca in acque dolci, la menzione del corpo idrico non debba generare vincoli e oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri e i loro operatori.

## **2. Dichiarazione della Spagna sull'informazione da fornire obbligatoriamente ai consumatori per quanto riguarda gli attrezzi utilizzati**

### **Articolo 42**

La Spagna ritiene che l'informazione che dovrà essere fornita obbligatoriamente ai consumatori non debba recare pregiudizi al settore e rileva in particolare che l'obbligo di includervi la categoria di attrezzi da pesca non pregiudicherà né discriminerà altri attrezzi da pesca autorizzati dall'UE e utilizzati conformemente alla normativa comunitaria in vigore.

## **3. Dichiarazione della Commissione**

### **Articolo 42**

La Commissione deplora che l'accordo tra i colegislatori abbia eliminato dalla proposta della Commissione l'obbligo di indicare la data di cattura e la data della raccolta per i prodotti della pesca ovvero dell'acquacoltura. Ritiene che questi dati forniscano ai consumatori informazioni essenziali. L'indicazione delle date di cattura e di raccolta va chiaramente a beneficio dei pescatori e allevatori artigianali e favorisce le filiere brevi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La Commissione deplora inoltre che i colegislatori abbiano eliminato dalla proposta della Commissione l'applicazione di determinati obblighi in materia di etichettatura ai prodotti preparati o conservati, ossia denominazione commerciale, metodo di produzione e provenienza. La Commissione ritiene che questi obblighi rispondano al desiderio sempre più diffuso da parte del pubblico di ottenere informazioni sul contenuto dei prodotti conservati e preparati. Si tratta inoltre di un aspetto essenziale della credibilità e qualità della produzione dell'Unione.

La Commissione tiene a ribadire che i miglioramenti in materia di etichettatura da essa proposti non imporrebbero oneri sproporzionati al settore della pesca in quanto si basano sugli obblighi vigenti in materia di tracciabilità.

---